

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6663 del 29/11/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI - CONCESSIONE ORDINARIA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO DENOMINATO "FOSSO QUATTROCCHI", AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO E SERVIZI IGIENICI), IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) - DITTA SOCIETA' AGRICOLA "CASETTO DI RIDAPIO" - PRATICA N. FC24A0016.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6965 del 29/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. CONCESSIONE ORDINARIA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO DENOMINATO "FOSSO QUATTROCCHI", AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO E SERVIZI IGIENICI), IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) - **DITTA SOCIETA' AGRICOLA "CASETTO DI RIDAPIO" - PRATICA N. FC24A0016.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-107 del 30/08/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO della domanda acquisita da questa Agenzia al Prot. PG/2024/100362 del 31/05/2024, successivamente completata con documentazione inviata con nota del 24/06/2024, acquisita da questa Agenzia al Prot. PG/2024/116329 del 25/06/2024, con la quale la Società Agricola CASETTO di RIDAPIO S.S. C.F. 03142110406, ha richiesto la concessione ordinaria (pratica n. FC24A0016) per la derivazione di acqua pubblica superficiale mediante prelievo dalla sponda sx del Fosso Quattrocchi (risorsa n. FCA1442124), in Comune di Bagno di Romagna (FC), Frazione San Silvestro, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico per galline ovaiole nonché per servizi igienici), per una portata massima pari a circa 1,6 l/s e per un volume annuo pari a circa 2.000 mc;

ACCERTATO che, trattandosi di un uso igienico ed assimilati (zootecnico) finalizzato a l'abbeveraggio di un allevamento di circa n. 2.800 galline ovaiole nonché lavaggio degli ambienti e servizi igienici della struttura, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 2.000 mc/anno non sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1195/2016: è notevolmente superiore al fabbisogno teorico calcolato pari a circa 300 mc;

PRECISATO che con nota del 29/08/2024, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/156217 del 19/08/2024, il Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali –Area Est del SAC Forlì-Cesena- ha comunicato alla Società Agricola Casetto di Ridapio S.S. il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 comunicando. che il quantitativo assentibile è pari a 300 mc in luogo dei 2.000 mc richiesti .

PRECISATO, altresì, che con nota datata 04/09/2024, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/159890 del 05/09/2024, la Società Agricola Casetto di Ridapio S.S. ha trasmesso le osservazioni in cui riporta "(...)

-la tipologia di allevamento prescelta per la produzione delle uova, è del tipo biologico, bisogna considerare la possibilità di cambiare la tipologia a convenzionale pertanto il numero dei capi da allevare passerebbe da n. 2800 a 4140,

-non è previsto in progetto l'impianto di raffrescamento, sarà un'impianto da realizzare in un futuro prossimo per il benessere animale, visto l'andamento climatico estivo con temperature elevate protrarsi per lunghi periodi dove la ventilazione meccanica risulta insufficiente, pertanto, a seguito delle motivazioni di cui sopra, si chiede di modificare i quantitativi assentibili da 300 mc./anno a 600 mc./anno.

RITENUTO che le motivazioni addotte siano accoglibili e che pertanto i quantitativi annui assentibili con la presente concessione possano essere pari a 600 mc;

CONSIDERATO che la domanda è sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 237 del 17/07/2024 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 22/08/2024, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - R (Repulsione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di strumento idoneo alla misurazione dei volumi di acqua emunti e della portata di esercizio istantanea (contatore volumetrico e di portata);
- ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
- ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero sia:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,01 mc/sec (10 l/sec)
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,01 mc/s (10 l/sec);
- Regione Emilia Romagna -Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena-: Nulla Osta Idraulico rilasciato con Nota n. 78388.U del 11/11/2024, acquisito da questa Agenzia al prot. PG/2024/203785 del 12/11/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Provincia di Forlì-Cesena: parere favorevole rilasciato con nota Prot. n.19782 del 19/07/2024 acquisita da questa Agenzia al Prot. PG/2024/131092 del 17/07/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- ATERSIR -Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti: parere favorevole rilasciato con nota Prot. PG.AT/2024/7966 del 19/07/2017 acquisita da questa Agenzia al Prot. PG/2024/133257 del 19/07/2024 dal quale si evince che non si evidenziano interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato in quanto la derivazione in parola, è posta al di fuori delle aree di tutela e salvaguardia come definite dell'art. 94 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. ;
- **ACCERTATA** la compatibilità del prelievo delle acque superficiali con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico non classificato (poiché non individuato nei Piani di Gestione Distrettuali 2021-2027 ai sensi della D.G.R. n.2293 del 27/12/2021), denominato "Fosso Quattrocchi", che risulta avere:

- stato ecologico: ELEVATO ;
- DMV (maggio/settembre): 0,01 mc/s;
- DMV (ottobre/aprile): 0,01 mc/s;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati (zootecnico e servizi igienici) sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ATTESO che il l'importo del canone per l'anno 2024 è pari ad euro 191,23 per l'utilizzo della risorsa idrica;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- le spese istruttorie di euro 99,00 successivamente integrate in data 27/06/2024 con euro 96,00;
- in data 26/11/2024 il canone per la risorsa idrica pari a euro 15,94 corrispondente ad 1/12 del canone relativo all'anno 2024;
- in data 26/11/2024 la somma pari a euro 250, a titolo di deposito cauzionale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 che stabilisce un importo minimo pari ad euro 250,00;

ACQUISITO tramite la Banca dati Nazionale Antimafia il nulla-osta antimafia rilasciato dalla Prefettura di Forlì-Cesena in data 16/07/2024, prot. n PR_FCUTG_Ingresso_0058501_20240716 con cui si attesta che a carico della Società Agricola Casetto di Ridapio S.S. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola CASETTO di RIDAPIO S.S. C.F. 03142110406, la concessione ordinaria (pratica n.FC24A0016), per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda SX del corso d'acqua pubblica denominato "Fosso Quattrocchi", avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa FCA144224

- prelievo ubicato in Comune di Bagno di Romagna (FC) - Frazione San Silvestro, in area di proprietà della medesima Ditta/di terzi, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 56, antistante mapp. 399, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 741.221,71 - Y: 863.435,25;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa monoblocco sommersa (potenza 1,5 KW) ubicata in pozzo di subalveo ad anelli in CLS avente profondità di circa mt 4,00;
- utilizzo della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico e servizi igienici);
- portata massima di prelievo pari a 1,6 l/s;
- volume complessivo pari a 600 mc/annui;

2. di stabilire che la scadenza della concessione è fissata al 31/12/2033;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 28/11/2024 (trasmesso con nota registrata n. PG/2024/215932 del 28/11/2024) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con Nota n. 78388.U del 11/11/2024, acquisito da questa Agenzia al prot. PG/2024/203785 del 12/11/2024, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
5. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Provincia di Forlì-Cesena -Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale- con nota PG.AT/2024/0007966 del 19/07/2024, acquisito da questa Agenzia al Prot. n.PG/2024/133257 del 19/07/2024, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
6. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2024 in euro 191,23 per l'utilizzo della risorsa idrica;
7. di fissare in euro 250 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
9. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Ditta Società Agricola CASETTO di RIDAPIO S.S.;

10. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
11. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica , ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
15. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;
16. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso igienico ed assimilati (zootecnico e servizi igienici) rilasciata alla Società Agricola CASETTO di RIDAPIO S.S. C.F. e P.Iva 03142110406 (pratica n.FC24A0016).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Corpo Idrico non classificato (poiché non individuato nei Piani di Gestione Distrettuali 2021-2027 ai sensi della D.G.R. n.2293 del 27/12/2021), denominato “Fosso Quattrocchi”, avviene da sponda SX.
2. L'opera di presa è costituita da mediante elettropompa monoblocco sommersa (potenza 1,5 KW) ubicata in pozzo di subalveo ad anelli in CLS avente profondità di circa mt 4,00 e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: FCA144224;

- ubicazione: Comune di Bagno di Romagna(FC) - Frazione San Silvestro;
- identificazione catastale: Fg. 56, mapp. 399;
- coordinate UTM RER X: 741.221,71 - Y: 863.435,25;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso Igienico ed Assimilati finalizzato all'abbeveraggio di un allevamento di circa n. 2.800 galline ovaiole nonché lavaggio degli ambienti e servizi igienici della struttura e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 1,6 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 600 mc.

**ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA
IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE**

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con Nota n. 78388.U del 11/11/2024, acquisito da questa Agenzia al prot. PG/2024/203785 del 12/11/2024:

“[...]

1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE;
2. é onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;
3. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
4. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli indicati nell'elaborato depositato;
5. È vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena con atto specifico;
6. È proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere;
7. La derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa)

posizionata in accordo con il personale di questo UT in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;

8. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;
9. Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;
10. I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro elettrico munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;
11. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

12. Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 3 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;
13. L'interessato dovrà comunicare per iscritto a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena, la data di previsto inizio e di effettiva ultimazione del prelievo. Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: stpc.forlicesena@postacert.regione.emiliaromagna.it, oppure a mezzo posta ordinaria indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 - Cesena.
14. Al termine dell'attività di attingimento, ogni anno, tutte le attrezzature: pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale;
15. Al termine delle lavorazioni dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche;
16. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente.
17. Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.

18. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

CONDIZIONI GENERALI

19. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
20. L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.
21. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
22. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e l' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
23. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso

d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena.

24. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.
25. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena scrivente.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena -Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale- con nota PG.AT/2024/0007966 del 19/07/2024, acquisito da questa Agenzia al Prot. n.PG/2024/133257 del 19/07/2024:

[...]

- *tenuto conto del fatto che l'impianto ricade in "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" disciplinate dall'art.27 del PTCP, per la posa e il mantenimento dell'impianto siano messe in atto tutte le disposizioni utili a non influire sulle condizioni di stabilità del versante ed a garantire l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;*

- *Si ritiene inoltre opportuno, predisporre un monitoraggio periodico della suddetta opera, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sui fenomeni franosi e di instabilità presenti che condizionano l'area.”*

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2024 è pari a euro 191,23 per la risorsa idrica) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del

volume di acqua derivata (Woltmann o altri), a valle della pompa sulla tubazione principale, nonché a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere comunicazione relativa ai mc prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle

Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo (da maggio a settembre) pari a 0,01 mc/s ed invernale (da ottobre ad aprile) pari a 0,01 mc/s . L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della

Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.